

BENEFICI CONTRIBUTIVI E RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La Legge 296/2006 all'art. 1 comma 1175 prevede che il beneficio normativo e contributivo previsto dalla normativa in materia di lavoro e previdenza sociale è subordinato, oltre che al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche al "rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

L'INPS, a seguito della circolare 5 del 30/01/2008 emanata dal Ministero del lavoro, ha previsto con circolare n. 51 del 2008 la compilazione e l'invio del modello "SC37 DURC Interno" (così chiamato per distinguere tale tipologia di documento da quello previsto nelle restanti fattispecie).

Anche l'INAIL con circolare n. 7 del 2008 aveva previsto l'invio di una autocertificazione in occasione dell'autoliquidazione e delle istanze 20 e 24 MAT.

Successivamente la circolare n. 34/2008 del ministero del lavoro ha abrogato gli adempimenti agli enti sopra indicati e ha stabilito che le aziende che hanno beneficiato di agevolazioni contributive dal 01/01/2008 devono presentare l'autocertificazione alla Direzione Provinciale del Lavoro **entro il 30 aprile 2009**. Per le aziende che non hanno ancora benefici contributivi la presentazione alla DPL è preventiva.

La [**circolare del Ministero del Lavoro prot. 25/4549 del 31/03/2009**](#) precisa che le modalità di certificazione sono quelle indicate nella circolare 34 del 15/12/2008 e vanno presentate alla D.P.L. competente via fax, con consegna diretta oppure spedite con raccomandata A.R.